

N. [omissis] P.M. Torino  
N. [omissis] G.i.p. Torino  
N. [omissis] TLP

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE DEL RIESAME**  
- art.310 c.p.p. -

Il Tribunale di Torino, Sezione del Riesame, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Federica Maria GALLONE	PRESIDENTE
Dott. Stefano VITELLI	GIUDICE rel.
Dott.ssa Gloria BIALE	GIUDICE

nel procedimento di appello presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP di Torino del 3 novembre 2022 con cui veniva respinta la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [omissis] (nato a [omissis]), di [omissis] (nato a [omissis]), di [omissis] (nato a [omissis]) e di [omissis] (nato a [omissis]), indagati per i seguenti delitti:

*artt. 110, 81 cpv. 414 commi 3 e 4 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali componenti del gruppo musicale denominato P 38 LA GANG, adottando un logo riportante una stella a cinque punte e la scritta P38, componendo e diffondendo via web, anche tramite i più famosi social network e le più utilizzate piattaforme di condivisione video e di streaming musicale, prima i brani musicali P38 (pubblicato nel settembre 2020), LETTERA ALL'ARMA (di poco successivo), DANA LIBERA FREESTYLE (reperibile dal 7 ottobre 2020), PROMETAXIN RMX (risalente al dicembre 2020), GULAG e successivamente l'album NUOVE BR (pubblicato nel novembre 2021), recante in copertina il disegno del corpo dell'on. Aldo Moro all'interno della Renault 4 ed alcune scritte quali "la volontà di distruggere è la volontà creatrice", "democrazia e fucile in mano agli operai" e "colpirne uno per colpirne cento", (contenente tra gli altri i brani PRIMO COMUNICATO, GHIACCIO SIBERIA, FRITTO MISTO, RENAULT e NUOVE BR), rappresentandoli in concerti dal vivo (segnatamente, quantomeno, a Roma in data 18.3.2022 all'interno del locale [omissis] sito a Roma in [omissis] a Bergamo in data 15.4.2022 all'interno del centro sociale [omissis] in [omissis], a Padova in data 16.4.2022, presso il [omissis] in [omissis], a Bologna in data 22.4.2022, presso [omissis] in [omissis], a Porto San Giorgio il 24.4.2022, presso il [omissis] in [omissis], a Pescara in data 25.4.2022 all'interno del locale [omissis] a Reggio Emilia in data 1.5.2022 presso il Circolo Arci [omissis] gestito da [omissis] militante del Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (CARC) ed a Bologna in data 18.6.2022 all'interno della [omissis], in via [omissis] appena occupato dai militanti dell'ex centro sociale [omissis] e del collettivo [omissis] ove si presentavano (come nei video musicali) travisati con passamontagna, nonché rilasciando interviste su canali di condivisione di contenuti video (tra i quali youtube) ed infine con la pubblicazione (il 17 giugno 2022) del brano P38 - RASSEGNA STAMPA facevano apologia del gruppo terroristico denominato "Brigate Rosse" (di cui esponevano, nei concerti, la bandiera rossa con una stella a cinque punte e la scritta BR) e delle loro imprese delinquenziali nonché istigavano a riprenderne il progetto eversivo anche tramite l'uso delle violenza avverso rappresentanti della politica e dell'informazione.*

*In particolare nel loro repertorio musicale facevano apologia dell'operato delinquenziale della Brigate Rosse (e tra l'altro del rapimento e della successiva uccisione dell'on. Aldo Moro e del ferimento del giornalista Indro Montanelli) utilizzando tra le altre le seguenti espressioni*

*"Io c'ho una P38 ... sparo a uno stronzo, Rapimento come Aldo Moro";*

*"Ti metto dentro una Renault 4, Brigate Rosse scritto sul contratto, Presidente non mi sembra stanco, La metto dentro una Renault 4, Ti metto dentro una Renault 4, Brigate Rosse scritto sul contratto, Presidente non mi sembra stanco, La metto dentro una Renault 4... Buongiorno presidente sono la dittatura, Ho un posto in macchina per lei ma non lavoro in questura ... La chiamo Mara Cagol. Parli e non ti cago. Pistola in bocca chiudo gli occhi e sparo. Siamo la nuova onda";*

*"Giro travisato con i miei fratelli, rave sulla tomba di Montanelli", "Esco col ferro e ti vengo a sparare come a Montanelli", "Mi capita di sognare Aldo Moro che mi chiede di pagare con i buoni del tesoro, io gli dico no Lo uccido un'altra volta chiuso dentro una roulotte";*

*"Ti metto dentro una Renault 4, Brigate Rosse scritto sul contratto", "Il mio sogno in verità era sparare ai padroni...", "Siamo le nuove BR, fra'... Siamo le nuove BR, fra'... Sì, ma le vecchie BR sono nostri fan, Scrivi questo sul Corriere, Il Giornale, La stampa...";*

ed istigavano a organizzare sodalizi con finalità di terrorismo e ad attentare alla vita di politici, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine ed alla magistratura utilizzando tra le altre le seguenti espressioni  
 “C’ho una P38 per il tuo padrone ... Io c’ho una P38 per il tuo padrone”. “Sparo allo Stato, c’è poco da fare, Bombe sui carabinieri, bombe sui carabinieri”, “ho un proiettile in canna per ogni fascista”;  
 “A Chiomonte lancio bombe nel cantiere”;  
 “Oggi ho marchiato una divisa dell’arma. Con un ferro ho fatto un buco su una testa di cazzo ... C’ho il caricatore pronto, punto a una camionetta ...Lo sbirro parla, parla e si ritrova impallinato, impacchettato”;  
 “Sparo sugli sbirri con il cazzo duro”;  
 “Fuoco alle carceri. Per te padrone c’è un treno. Che ti porta dentro un Gulag. Oppure al cimitero. ... Sbirro di merda, ti ammazzo la madre ... Sbirro di merda, poi ammazzo tuo padre. Poi pure a te, mica che sei speciale”;  
 “la lotta armata è appena tornata di moda, adesso sono cazzi vostri”;  
 “queste P38 nuove BR signori e signore abbiamo appena sequestrato il presidente”;  
 “Vengo, spendo, sparo agli sbirri dal bando... Ferro caldo per il premier...Il piombo entra tipo bang bang, Addestrò bimbi dalle medie... Trapper brigatista, bombe a Confindustria”, “Frate sono duro, mi sembra insicuro, Mario Draghi nel cofano, 180 in curva, Lo scarico tutto sopra la pattuglia”;  
 “Un giorno faremo la storia! P38 gagagang sparo a Carlo Bonomi [Presidente di Confindustria], Mi svuoto i coglioni sulla faccia di Pillon [Senatore della Lega]”, “Piazzo questa carica, poi scappo tra i monti ... Sono un terrorista innervosito analfabeta clandestino Pensa se fossi ricco”;  
 “Ho incontrato Bruno Vespa gli ho sparato alle gambe, Mi diceva buonasera a in un lago di sangue, P38 è la mia gang e vaffanculo al resto”. “Ho un fucile puntato sulla famiglia del premier, Signor Draghi siamo a casa, avanti venga a vedere”, “Cago sopra la Lega, sparo in testa a Matteo [On. Matteo SALVINI]”;  
 “Morte al PM, in banca copro la faccia. T’ammazzo poi abbraccio tua mamma. Siamo le nuove BR, siamo le nuove BR ... Proletari, kalashnikov nelle mani, morte a Piazza Affari ... Io non lavoro in banca, meglio rapinare una banca. Spara al padrone di casa che ti fa pagare 300 una stanza. Siamo le nuove BR, siamo le nuove BR. Sparo alla chiesa cattolica, croci di porpora sopra ogni ipocrita”, “Taglio la gola al signor Presidente, do fuoco alle prove e sparisco per sempre”;  
 “metto la retro su un giornalista di report ... Vorrei saltasse in aria sì la sede di Repubblica...”, “La procura ha disposto accertamenti. Nel mirino i quattro componenti della Band. Uno di loro come nome d’arte ha scelto ‘Young Stalin’ Il Giovane Stalin .... non mi nominare invano ... Sennò prendo tuo figlio e lo riempio di piombo..., mentre nel video scorrono proiettili”, “Non ho lavoro, non posso pagare l’affitto, PARENZO sta’ zitto... Giornalista ha un buco in testa almeno c’ha la mente aperta”;

anche realizzando video musicali come quello pubblicato con la canzone P38 sopra richiamata) in cui tra l’altro veniva riportata l’immagine dell’On. Matteo SALVINI al centro di un “mirino”, seguito poi cronologicamente dall’On. Giorgia MELONI, dall’ex Presidente di Confindustria Vincenzo BOCCIA, dall’On. Silvio BERLUSCONI, dall’imprenditore Flavio BRIATORE, dal Presidente di CasaPound Gianluca IANNONE, dal Presidente di Exit Simone DI STEFANO, dal giornalista Alessandro SALLUSTI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario DRAGHI, dal Sen. Simone PILLON, dal Cardinale Angelo BAGNASCO, dall’On. Vittorio SGARBI, dal giornalista Vittorio FELTRI, dal giornalista Andrea GIORDANO, dal Segretario di Forza Nuova Roberto FIORE, dal Presidente della Regione Sardegna Christian SOLINAS ed infine, dal Prof. Alberto ZANGRILLO.

In Torino (competenza determinata ex art. 9 comma 3 c.p.p.) a far data dal settembre 2020 (pubblicazione del brano P38) con condotta perdurante

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

Il pubblico ministero impugnava dinnanzi a questo Tribunale l’ordinanza del GIP che rigettava l’originaria istanza di applicazione a [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] (come fondatori e componenti il gruppo musicale denominato “P 38 LA GANG”, d’ora in avanti per brevità “P 38”) della misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto indagati per i delitti di istigazione a delinquere e di apologia di reato aggravati dal carattere terroristico dei delitti oggetto di tali azioni istigatorie e apologetiche. Dettagliatamente descritta nell’imputazione cautelare e (salve alcune precisazioni da fare nel prosieguo) sostanzialmente incontrovertibile fra le parti, la piattaforma fattuale su cui si basano le suddette contestazioni necessita qui solo di un breve riassunto.

Adottando un logo riportando una stella a cinque punte e la scritta P 38 (nome di una storica pistola che è assunta a simbolo negli anni di piombo), scrivendo, suonando (anche dal vivo) brani musicali e realizzando video musicali (in entrambi i casi suonando e cantando travisati con passamontagna), la band P 38 si richiama espressamente al periodo storico delle brigate rosse: in particolare, nei testi della canzoni vengono usate espressioni da cui emerge inequivoca un'estrinsecata adesione ai brigatisti di quegli anni delle cui modalità operative violente si vagheggia, peraltro, un possibile ritorno in chiave di radicale opposizione al "sistema" (politici, giornalisti). Alcuni esempi: *"io c'ho una P38...sparo a uno stronzo, rapimento come Aldo Moro"*; *"ti metto dentro una Renault 4, brigate rosse scritte sul contratto, Presidente non mi sembra stanco, la metto dentro una Renault"*; *"giro travisato con i miei fratelli, rave sulla tomba di Montanelli"*; *"esco con ferro e ti vengo a sparare come a Montanelli"*; *"mi capita di sognare Aldo Moro che mi chiede di pagare con i buoni del tesoro, io gli dico no lo uccido un'altra volta chiuso dentro una roulotte"*; *"ho incontrato Bruno Vespa gli ho sparato alle gambe, mi diceva Buonasera in un lago di sangue, P 38 è la mia gang e vaffanculo al resto"*; *"ho un fucile puntato sulla famiglia del premier, signor Draghi siamo a casa, avanti venga a vedere"*; *"cago sopra la Lega, sparo in testa a Matteo"*; *"non ho lavoro, non posso pagare l'affitto, Parenzo sta zitto...giornalista ha un buco in testa almeno c'ha la mente aperta"*; *"Renato Curcio maglia di Gucci"*.

Va a questo punto svolta una prima considerazione che attiene al profilo assolutamente preliminare della corretta identificazione degli indagati.

La circostanza sovra accennata, per cui i componenti della P 38 si presentavano con un loro nome d'arte e travisati con un passamontagna, non ha ostacolato in alcun modo e fin dall'inizio della presente indagine la loro identificazione.

I corretti dati anagrafici dei componenti la band risultano infatti, come dedotto dalla difesa e non contestato dalla pubblica accusa, regolarmente registrati presso la SIAE. Non siamo, dunque, dinnanzi ad un tentativo di operare nell'anonimato che sarebbe illegale di per sé (oltre a costituire un indizio nel senso di voler così travisati compiere condotte di reato), quanto di un espediente artistico. Espediente artistico che comunque, in una necessaria lettura complessiva degli accennati altri caratteri della band, è indubbiamente funzionale alla volontà di creare un gruppo musicale che presenti simbologie e contenuti narrativi inequivocabilmente evocativi del periodo storico delle brigate rosse. Si tratta quindi di valutare, e arriviamo subito al *thema decidendum* che costituisce il cuore del presente procedimento, se tale operazione complessiva integri i contestati delitti di istigazione a delinquere e/o di apologia di reato di cui all'art. 414 c.p..

Ora, l'incriminazione in parola costituisce nel tessuto codicistico e nell'ambito del più complessivo terreno costituzionale in cui è chiamata ad operare una norma *derogatoria* e dai confini applicativi

rigorosamente *delimitati*. Derogatoria rispetto al principio generale delineato nell'art. 115 c.p., ma anche e correlativamente oggetto di una necessaria, delicata attività interpretativa che si faccia carico di libertà costituzionali potenzialmente antagoniste rispetto ad azioni che presentino un potenziale messaggio "istigatorio" o "apologetico" rispetto a condotte di reato, quali tipicamente la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà artistica (art. 33 Cost).

Ecco le ragioni dell'interpretazione, condivisa ormai da dottrina e giurisprudenza prevalenti (nel solco della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la storica sentenza n. 65 del 1970, ha dichiarato che l'apologia punibile ai sensi dell'art. 414 è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendenti la pura e semplice manifestazione del pensiero), dei delitti in parola come di necessario *pericolo concreto* e non presunto né astratto. Si richiede, cioè, l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare "attualmente e concretamente, in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari dei messaggi" il pericolo di adesione al programma illecito (Cass. 10641/1997); ancora, a proposito in particolare dell'apologia, si esige che l'azione debba avere "la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quantomeno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo" (Cass. 11578/1997).

Sempre secondo queste fondamentali coordinate ermeneutiche che valorizzano, fra l'altro, un concetto di ordine pubblico intenso in senso "materiale", vanno lette le ulteriori più recenti sentenze della Corte di Cassazione: "ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 414, terzo comma, c.p., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatti in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato" (Cass. 31562/2019); ancora, "il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti" (Cass. 48247/2019).

Ebbene, inserendosi in queste coordinate di fondo il giudice cautelare di prime cure- valorizzando la condizione personale degli indagati (sostanzialmente incensurati e privi di ruoli o comunque di contatti con nuclei estremisti di matrice ideologica); il contesto spazio/temporale in cui si esplica la condotta e i destinatari del messaggio (canali digitali e concerti rivolti ad un pubblico giovane che verosimilmente poco o nulla sa dei fatti storici evocati); il contenuto intrinseco dei messaggi (definiti dal GIP sì "odiosi e riprovevoli", ma più che istigazioni dirette o indirette a commettere atti di terrorismo eversivo, "farneticazioni" scomposte di un gruppo di ragazzi che non conosce il periodo

storico e i fatti di cui parla)- ha escluso che sussista il summenzionato necessario pericolo concreto rispetto alla commissione di atti terroristici o comunque di ricostituzione di bande armate.

Contestando la soluzione del giudice cautelare di prime cure, il pubblico ministero nel suo atto di appello, fra l'altro, valorizza in chiave negativa, con riferimento alla personalità degli agenti, il fatto che si presentino nei video musicali e nei concerti dal vivo con il viso coperto da passamontagna; con riferimento al contesto spazio/temporale, la circostanza che si esibiscano in locali (centri sociali, locali occupati) notoriamente frequentati da soggetti aderenti ad aree politiche decisamente caratterizzate e che utilizzano canali di comunicazione telematici (youtube e spotify) rivolte ad una platea potenzialmente vastissima di utenti; la pubblica accusa evidenzia anche, sul piano dei precedenti giudiziari rispetto a casi dedotti come simili, come la Corte di Cassazione abbia ritenuta corretta la configurazione del reato di istigazione a delinquere nel caso dell'esibizione da parte di un gruppo ultras, durante una partita di calcio, di uno striscione in cui si faceva chiaro riferimento alla necessità di "tirare fuori i coltelli" (Cass. 25833/2012).

Ora, per valutare l'eventuale fondatezza dei motivi d'appello bisogna preliminarmente inquadrare correttamente l'ambito nel quale si svolgono le attività contestate come istigatorie e/o apologetiche da parte del gruppo musicale P 38.

In particolare, come evidenziato dalle difese degli indagati, siamo dinnanzi ad un'attività artistico/musicale ed in particolare ad un genere molto di moda negli ultimi anni specie fra i giovani denominato *trap*: genere musicale che è considerato un'evoluzione del *rap*. Senza entrare qui in approfondite analisi di cultura musicale e di evoluzione dei costumi e della cultura giovanile, è fatto notorio (e sul punto le difese si sono spese offrendo nelle loro memorie diversi esempi) come il genere *trap* si caratterizzi spesso per l'utilizzo di messaggi comunicativi fortemente provocatori. Non solo nei testi delle canzoni, ma anche nell'immagine pubblica che il cantante complessivamente presenta (quindi nei video, nei concerti, nelle interviste), si vuole offrire una figurazione del tutto anticonvenzionale, e in diversi casi di vera e propria "antisocialità" ed "illegalità". L'esaltazione del denaro facile tramite, ad esempio, l'attività di spaccio di droghe; la presentazione della violenza come modalità per risolvere conflitti interpersonali; l'utilizzo di linguaggi e messaggi di carattere misogino. La distinzione fra il profilo "artistico" e quello reale, di vita vissuta, diventa in alcuni casi così labile che non è infrequente che alcuni cantanti *trapper* (che inneggiano al denaro profitto di spaccio, alla violenza fisica, etc) siano arrestati per *effettivo* spaccio di droghe (è emerso che in taluni casi la droga mostrata nei video era vera ed era venduta dal cantante in persona), per il coinvolgimento *reale* in risse, o per altri episodi di violenza *effettiva* contro le persone. Insomma e chiaramente, il cantante che si "rappresenta" al pubblico come "spacciatore" (ad esempio) viene penalmente perseguito

laddove emerge che tale attività delinquenziale venga posta in essere *per davvero*, fuori dunque dalle *finzioni* provocatorie ed estreme delle strofe di canzoni e delle pose ed immagini di video musicali. Ciò detto, questo preliminare, corretto inquadramento dell'attività posta in essere dagli indagati è necessario per valutare, in risposta per altro alle argomentazioni difensive e alle dichiarazioni spontanee degli indagati rese in udienza (“*la P 38 è un gruppo musicale, nulla di più*”), se le contestate condotte costituiscano *soltanto* un'operazione artistico/musicale provocatoria che affonda le sue radici nel genere rap/trap e che costituisce la sua voluta novità nel proporre come modello antisociale il terrorista degli anni '70.

Ebbene, gli elementi emergenti sono convergenti nel *non* poter escludere fondatamente questa prospettiva difensiva. Siamo al cospetto, infatti, di soggetti sostanzialmente incensurati, che non risultano in alcun modo intranei né contigui a gruppi eversivi o comunque a nuclei violenti connotati da radicalismo politico/ideologico o da una matrice anarchica. Ancora, nelle interviste rilasciate e valorizzate dalla pubblica accusa, gli indagati, sia pure in modo piuttosto confuso e poco organico, tendono a spiegare il loro progetto come un “prodotto trap” che possa incuriosire i giovani rispetto a periodi e personaggi storici a loro magari sconosciuti (quali, Stalin, Curcio, l'anarchia, le BR) ed avere una funzione in questi termini “culturale” e di netta discontinuità rispetto alle tematiche individualistiche/edonistiche proprie del *trap* tradizionale (intervista di [omissis] del 1 settembre 2021); secondo una prospettiva solo in parte diversa i componenti il gruppo musicale dichiarano che, sempre in chiave di dichiarata lotta all'industria musicale contemporanea, il loro progetto può costituire “un punto di riferimento musicale” per “ragazzetti e ragazzette” che simpatizzano per idee proprie della sinistra radicale.

Che questa fosse la volontà di fondo degli indagati è del resto adombrata dalla stessa pubblica accusa che, in sede di discussione orale dinnanzi a questo Tribunale, paventa dei dubbi *pro difesa* non tanto sul piano oggettivo quanto sul reale *dolo* degli indagati rispetto ai delitti contestati.

Ebbene, questo legittimo dubbio del pubblico ministero costituisce invero il riflesso dell'emergere sul piano oggettivo di una complessiva operazione che ha carattere commerciale e che (fermo restando un giudizio sui contenuti sicuramente negativo nelle forme e nei termini che diremo) risulta in ultima analisi costituire una provocazione di carattere artistico/musicale che *ha* (sul piano oggettivo) e *vuole* (sul piano soggettivo) nascere e diffondersi entro questo ambito.

D'altro canto, se queste valutazioni generali vengono verificate mediante un confronto con alcuni precedenti giurisprudenziali recenti e sotto la prospettiva specifica del pericolo concreto in cui si devono sostanziare i delitti qui in parola, si giunge alla medesima conclusione di cui sopra e anzi si trae conferma ulteriore della solidità della stessa.

Vediamo due esempi.

Il primo. La pubblicazione di alcuni opuscoli in cui si affermava che “i C.I.E. si chiudono con il fuoco” è stata ritenuta condotta integrante il delitto di istigazione a delinquere valorizzando la circostanza che l’azione era riferibile ad un gruppo che aveva organizzato in precedenza attentati incendiari contro alcuni C.I.E..(Cass. 48247/2019). L’elemento soggettivo e il complessivo contesto spazio/temporale in cui avveniva la condotta venivano dunque a costituire elementi decisivi al fine di fondare un giudizio di pericolo concreto per la commissione di delitti omologhi futuri e prossimi.

Il secondo. Il caso dello striscione esibito sugli spalti durante la partita di calcio Roma-Inter (dedotto espressamente, come visto, dal pubblico ministero appellante) in cui era inequivoco il riferimento all’utilizzo di coltelli (“sotto l’ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il coltello o ti chiede come stai”) con la sigla B.I.S.L. (che notoriamente in ambiente ultras costituisce l’acronimo di “basta infami solo lame”) è stato risolto positivamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 414 c.p., motivando sulla circostanza che si trattava di una partita ad alto rischio per l’ordine pubblico e sul fatto che gli ultras della Roma (di cui facevano parte gli autori dello striscione) si erano distinti anche di recente per l’uso dei coltelli nei confronti dei tifosi delle squadre avversarie. Ecco che anche qui il profilo soggettivo (ultras che hanno un “potere” sugli spalti tanto da esibire uno striscione di quel tipo e che appartengono ad una tifoseria che da poco si era resa protagonista di atti di violenza anche con l’uso di coltelli) e di contesto (durante una partita con concreto rischio di scontri violenti fra le opposte tifoserie si lanciava un messaggio inequivoco di quel tipo) hanno svolto un peso determinante nel valutare l’azione contestata come concretamente idonea, secondo un giudizio “ex ante”, a provocare la commissione di delitti.

Ebbene, il confronto fra questi esempi e la vicenda oggetto del presente procedimento sia in relazione, appunto, alle affatto differenti condizioni soggettive che ai significativi differenti contesti operativi evidenzia icasticamente come nel caso del gruppo musicale possa parlarsi, al più, di un pericolo *astratto*, meramente *congetturale*.

Rimangono a questo punto da fare due considerazioni generali.

Apparentemente marginali rispetto all’oggetto strettamente tecnico/giuridico qui in rilievo, le stesse hanno, invero, profonde e ramificate radici che contribuiscono a formare il sottosuolo del suddetto *thema decidendum*.

La prima. L’utilizzo da parte della P 38 del terrorista degli anni ‘70 come modello “provocatorio” antisistema, di cui vengono recuperati simboli, slogan e le cui azioni anche violente vengono nei testi delle loro canzoni esaltate costituisce una grave, superficiale banalizzazione di un periodo storico ancora relativamente recente e particolarmente drammatico per il nostro Paese, le cui fondamenta di pacifica convivenza democratica subirono un serio attacco, con feriti e morti fra uomini delle istituzioni, persone della cultura, etc.. Non tanto (come argomentato) in chiave *prospettica* come serio

pericolo per il ripetersi di azioni violente di quel tipo, quanto in ottica di *attuale* offesa alla memoria di quelle persone ferite o uccise per mano delle BR, di *attuale* assoluto mancato rispetto per il dolore *reale* e ancora *vivo* dei parenti delle vittime di quel periodo storico, che le condotte degli attuali sono, dunque, da censurare. Sul piano morale sicuramente (del tutto comprensibile è, in questi termini, l'indignazione dei parenti delle vittime delle BR che in alcuni casi hanno presentato esposti/denunce contro la band in questione) e con possibili, potenziali riflessi anche giuridici (non si trascuri che il comma III dell'art. 597 c.p., in tema di diffamazione, contempla proprio "l'offesa alla memoria dei defunti") e di eventuale, conseguente ricaduta risarcitoria.

La seconda. Fatto salvo questo fermo giudizio critico sul piano extra giuridico e fatta salva la questione di eventuali lesioni di beni "individuali", una Stato liberal/democratico saldo e maturo non ha né deve avere timore di queste "provocazioni". Anzi, a fronte dell'assenza di seri pericoli per l'ordine pubblico e per gli altri beni pubblici, deve *tollerarle*. Non solo in nome di quei principi fondamentali di pluralismo e libertà che costituiscono l'ossatura del nostro ordinamento costituzionale che, nato dalle ceneri del regime fascista, è riuscito a superare non senza difficoltà anche e proprio quei terribili anni così superficialmente evocati dagli attuali indagati, ma anche per una profonda valutazione di politica/criminale.

Interpretazioni eccessivamente ampie nella delimitazione dei confini applicativi di queste gravi tipologie di reato (quali quelle qui contestate) che ricomprendano al loro interno sanzionatorio condotte anche *solo* simboliche e provocatorie di protesta radicale, poste in essere magari da strati di popolazione che in tal modo "sfogano" e "rappresentano" all'esterno profondi disagi economici, difficoltà sociali di reale integrazione (conseguente, ad esempio, al fenomeno sempre più accentuato negli ultimi decenni del multiculturalismo) e altre eventuali marginalità di vita, possono determinare infatti, in una sorta di eterogenesi dei fini, concrete conseguenze pericolose proprio per l'ordine pubblico che si vorrebbe tutelare. Il rischio è, in fondo, quello di favorire di fatto il proliferare di parallele galassie clandestine di opposizione radicale al sistema. Galassie clandestine come tali meno facilmente controllabili nelle loro dinamiche e possibili degenerazioni; galassie clandestine nella cui ombra possono emergere soggetti di ben altra potenzialità criminale e comunicativa; galassie clandestine in cui è ben più facile che si intercettino persone pronte a passare dalla provocazione simbolica agli agiti violenti.

## **PQM**

Visto l'art. 310 c.p.

Rigetta l'appello del pubblico ministero, confermando l'ordinanza impugnata.



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Così deciso in Torino all'esito dell'udienza del 6 marzo 2023

Il Giudice est.  
*Stefano VITELLI*

Il Presidente  
*Federica Maria GALLONE*